

Accordo amichevole

**che attua l'articolo XVIII del Protocollo firmato il 20 marzo 2012
che modifica Convenzione firmata a Londra il 6 ottobre 2011 tra
la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e
dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale**

*Le autorità competenti della Confederazione Svizzera
(di seguito «Svizzera»)*

*e
del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord,
(di seguito «Regno Unito»),*

in considerazione della Convenzione firmata a Londra il 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale (di seguito «Convenzione»);

in considerazione dell'articolo XVIII del Protocollo firmato il 20 marzo 2012 che modifica la Convenzione;

in considerazione della firma da parte della Svizzera e della Repubblica federale di Germania, il 5 aprile 2012, di un Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 21 settembre 2011 a Berlino tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, e del fatto che tale Protocollo contiene una disposizione relativa pagamento unico per la regolarizzazione del passato in cui il livello di imposizione è superiore di quello della Convenzione;

in considerazione della nota diplomatica della Svizzera del 5 aprile 2012 nella quale si informa il Regno Unito della disposizione convenuta con la Repubblica federale di Germania;

in considerazione della nota diplomatica del Regno Unito del 13 aprile 2012 nella quale si informa la Svizzera che esso richiede che il livello di imposizione è superiore di quello della Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Il paragrafo 2 dell'articolo 9 è abrogato e sostituito come segue:

«2. Fatto salvo il paragrafo 3, il pagamento unico è calcolato sulla base dell'allegato I. L'aliquota è del 34 per cento. Se l'onere fiscale (of) ammonta al 34 per cento o lo supera e il capitale determinante ammonta ad almeno un milione di lire sterline, l'onere fiscale (applicabile a tutto il capitale determinante) viene aumentato di un punto percentuale per milione di lire sterline di capitale determinante supplementare fino a un massimo del 41 per cento. L'aliquota minima ammonta al 21 per cento.»

L'allegato I è abrogato e sostituito come segue:

«Calcolo dell'importo del pagamento unico secondo il paragrafo 2 dell'articolo 9

$$P = \max \left\{ a \cdot \left[\frac{2}{3} \cdot \left(C_d - \frac{n}{8} \cdot C_b \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{n}{10} \cdot C_d + \frac{2}{10} \cdot \left(\frac{C_9' + C_{10}'}{2} \right) \right) \right] \right\} \left(\text{«formula di base»} \right)$$

$t_{\min} \cdot C_d$

dove:

$$C_9' = C_d + C_d \cdot r$$

$$C_{10}' = C_d + C_d \cdot 2 \cdot r$$

$$C_d = \begin{cases} C_8 & \text{se } C_{10} < C_8 \\ C_{10} & \text{se } C_8 \leq C_{10} \leq 1.2 \cdot C_8 \\ \max \left\{ \begin{array}{l} 1.2 \cdot C_8 \\ C_8 + \sum_{i=9}^{10} \text{aumenti di valore} + \sum_{i=1}^8 \text{recuperi} \end{array} \right\} & \text{se } C_{10} > 1.2 \cdot C_8 \end{cases}$$

$$cf = \frac{P}{C_d}$$

La regola seguente è volta a evitare che dall'applicazione della formula per l'elemento di capitale risulti un valore negativo:

se $C_d - \frac{n}{8} \cdot C < 0$, questa grandezza è considerata uguale a zero.

Il pagamento unico maggiorato P' è calcolato come segue:

Se $of \geq 0,34$ (ovvero 34%), e:

se 1 mio. $\leq C_d < 2$ mio.,	allora $of' = 0,35$
se 2 mio. $\leq C_d < 3$ mio.,	allora $of' = 0,38$
se 3 mio. $\leq C_d < 4$ mio.,	allora $of' = 0,39$
se 4 mio. $\leq C_d < 5$ mio.,	allora $of' = 0,40$
se 5 mio. $\leq C_d < 6$ mio.,	allora $of' = 0,41$
se 6 mio. $\leq C_d < 7$ mio.,	allora $of' = 0,40$
se 7 mio. $\leq C_d$,	allora $of' = 0,41$

Dunque $P' = of' \cdot C_d$

Il paragrafo 6 dell'articolo 9 stabilisce che il pagamento unico è calcolato in lire sterline. Tutti gli importi del presente allegato sono in lire sterline.

P	Pagamento unico
P'	Pagamento unico maggiorato
A	Aliquota (34 %)
of	Onere fiscale
of'	Onere fiscale maggiorato
C_d	Capitale determinante
N	Numero di anni della relazione bancaria prima del 31 dic. 2010, $0 \leq n \leq 8$
C_b	Capitale alla fine dell'anno in cui è stata aperta la relazione bancaria. Per le relazioni bancarie aperte prima del 01 gen. 2003 è determinante il capitale al 31 dic. 2002.
I	Anno i , $1 \leq i \leq 10$, dove l'anno 1 inizia il 01 gen. 2003
C_i	Capitale alla fine dell'anno i
C_8	Capitale alla fine dell'ottavo anno (31 dic. 2010)
C_{10}	Capitale alla fine del decimo anno (31 dic. 2012)
C_9', C_{10}'	Capitale fittizio alla fine del nono (31 dic. 2011) o del decimo anno (31 dic. 2012)
R	Rendimento (3 % p.a.)
a_{min}	Aliquota minima (21 %)
Recuperi	Afflussi di capitali negli anni 9 e 10 che compensano le uscite degli anni da 1 a 8»

Dopo la firma da parte delle due autorità competenti, il presente accordo amichevole entra in vigore contemporaneamente alla Convenzione.

Fatto in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Berna il 18 aprile 2012

Fatto a Zurigo il 18 aprile 2012

Per
l'autorità competente svizzera:

Michael Ambühl
Segretario di Stato presso la Segreteria
di Stato per le questioni finanziarie
internazionali SFI

Per
l'autorità competente del Regno Unito:

Dave Hartnett CB
Permanent Secretary for Tax
for Her Majesty's Revenue & Customs